

## VERBALE DI ACCORDO

per la richiesta di concessione della cassa integrazione guadagni in deroga

(Ai sensi dell'art. 1 del D.L. 14 agosto 2020 n. 104, nonché dell'articolo dell'art. 12 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, come integrato dal D.L. 149/2020)

Il giorno 20 del mese di novembre dell'anno 2020 tra le parti:

- il Datore di lavoro GAME 7 ATHLETICS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA c.f. / p. iva 03992340962 in persona dell'amministratore delegato Sig. Monahan Joseph Michael assistito dal procuratore speciale Sig.ra Caterina De Rossi, nonché dal Consulente del Lavoro Sig. Gino Scalabrini
- le OO.SS. di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil nelle persone dei Sigg. Federico Antonelli della Filcams Cgil nazionale, Marco Demurtas della Fisascat Cisl nazionale, Stefano Franzoni della Uiltucs Uil nazionale, Gianni Filindassi della Filcams di Firenze,

Premesso

- a) che il datore di lavoro GAME 7 ATHLETICS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA con sede legale in Campogalliano (MO), via Ferrari 2, codice fiscale/partita IVA 03992340962 matricola INPS n 5008725575 operante nel settore commercio articoli per abbigliamento con un organico complessivo di n. 668 unità lavorative occupate alla data del 2 novembre 2020 nelle regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, nonché nelle altre regioni italiane, alle quali applica il CCNL terziario, distribuzione e servizi firmato da Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL, ha comunicato in data 5 novembre 2020 l'esigenza di avviare le procedure finalizzate ad ottenere la ripresa della cassa integrazione guadagni in deroga di cui agli articoli 22 e seguenti del decreto legge 18/2020, convertito in legge 27/2020 e come modificato dal decreto legge 34/2020, convertito in legge 77/2020, in favore di n. 244 lavoratori dipendenti occupati nei punti vendita delle regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto e di n. 269 lavoratori dipendenti occupati nei punti vendita delle restanti regioni italiane, in base all'estensione dell'accesso agli ammortizzatori sociali emergenziali disposta dal dl 104/2020, nonché dal dl 137/2020 come integrato dal dl 149/2020;
- b) che il datore di lavoro ha dichiarato che la richiesta di proseguire con la cassa integrazione guadagni in deroga (cigd) per i punti vendita delle regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, nonché per i punti vendita delle restanti regioni italiane, si rende necessaria a causa dell'esistenza di un pregiudizio per la propria attività e per i lavoratori coinvolti a seguito delle recenti misure di contenimento del virus Covid 19 e degli effetti prodotti sul regolare esercizio della vendita al pubblico;
- c) che il datore di lavoro GAME 7 ATHLETICS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ha l'esigenza di riprendere il trattamento di integrazione salariale in deroga - come precisato dalla circolare Inps 47/2020 - in quanto impossibilitato ad accedere agli ammortizzatori sociali con causale Covid 19 nazionale;
- d) che le norme che regolano gli ammortizzatori Covid19 (dl 18/2020, convertito in legge 27/2020 e come modificato dal decreto legge 34/2020) sono state integrate dalla conversione in legge 77/2020 del dl 34/2020, ulteriormente estese dal dl 104/2020 e da ultimo integrato dai dl 137/2020 e 149/2020;
- e) che i lavoratori coinvolti erano in forza alla data del 13 luglio 2020;

tutto ciò premesso



CDR

Pag. 1 a 5



- 1) le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
- 2) le OO.SS. danno atto che le indicazioni ricevute dal datore di lavoro nel corso della presente procedura sono state tali da fornire un'informazione necessaria a procedere con il trattamento di integrazione salariale in deroga;
- 3) le Parti, a fronte della sospensione e riduzione transitoria dell'attività lavorativa, come precisato in premessa, ritengono necessario proseguire con il ricorso alla cassa integrazione guadagni in deroga ai sensi dell'art. 1 del decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, e del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 come integrato dal decreto legge 149/2020, nei punti vendita delle regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, nonché delle altre regioni italiane;
- 4) le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui all'articolo 22 comma 1 del decreto legge 18/2020 e concordano sull'intervento della cassa integrazione guadagni in deroga con sospensione a zero ore o riduzione oraria nei punti vendita, in funzione dell'organizzazione aziendale e ferma restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione tra posizioni fungibili durante tutta la durata della cigd; in caso di necessità aziendali i lavoratori potranno essere richiamati in servizio con un preavviso di almeno 48 ore ed anche in questo caso sarà garantita un'equa distribuzione tra i lavoratori avuto riguardo alle mansioni ed alla fungibilità delle stesse;
- 5) Il periodo di intervento riguarda i negozi adibiti alla vendita delle unità operative site nelle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto nonché nelle altre Regioni italiane, per il periodo dal 2 novembre 2020 al 31 gennaio 2021;

Le parti, inoltre, convengono che il predetto periodo possa essere ulteriormente prorogato in base ad eventuali necessità aziendali e in base alle evoluzioni normative attese; tale proroga verrà necessariamente comunicata dall'azienda alle OOSS che sottoscrivono il presente verbale, le quali potranno richiedere tempestivamente un apposito incontro per verificare la sussistenza dei requisiti necessari alla proroga;

- 6) La richiesta - analizzando i dipendenti alla data del 2 novembre 2020 - interesserà un numero massimo di 244 addetti su un totale complessivo di 346 occupati nelle regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto; ed un numero totale di 269 addetti su un totale complessivo di 322 occupati nelle altre regioni italiane; i lavoratori coinvolti dalla cigd sono ripartiti nelle varie unità operative nazionali in base al dettaglio che si allega al presente accordo e che ne costituisce parte integrante;
- 7) Il datore di lavoro si impegna a preservare pienamente i livelli occupazionali dei lavoratori a tempo indeterminato durante il periodo interessato alla cigd;
- 8) Il trattamento di integrazione salariale sarà anticipato in busta paga ai lavoratori e portato a sconto nelle denunce contributive Inps con le modalità di cui all'articolo 7 del dlgs 148/2015; ciò ai sensi di quanto previsto dal comma 6bis art. 22 del dl 18/2020;
- 9) Durante il periodo di sospensione/ riduzione continuerà a maturare in via ordinaria ed integrale esclusivamente il rateo di 13ma mensilità, indipendentemente dalle giornate di cassa integrazione effettuate nel mese;  
In ogni caso il TFR maturerà per intero durante tutto il periodo di riduzione o sospensione dell'attività;
- 10) Prima dell'accesso in cassa integrazione guadagni in deroga, anche per le settimane aggiuntive qui convenute, sarà garantito ai lavoratori il preventivo smaltimento delle ferie, permessi e ROL residui al 31.12.2019;

CDR

- 11) GAME 7 ATHLETICS SRL, si impegna a promuovere un progetto di formazione rivolto ai dipendenti dei punti vendita con l'obiettivo di attivare nel più breve tempo possibile percorsi di aggiornamento professionale in vista della piena ripresa delle attività; le OO.SS. firmatarie del presente accordo saranno aggiornate sull'evoluzione di tale iniziativa progettuale;
- 12) Le Parti firmatarie concordano altresì che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di consultazione/intesa, si fanno salve le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19 e che potranno comportare modifiche nei dettagli di quanto qui convenuto in relazione all'accesso alle integrazioni salariali;
- 13) I contenuti del presente accordo saranno esposti al personale dalle OO.SS attraverso gli strumenti individuati congiuntamente dalle parti nel rispetto delle disposizioni relative alla situazione emergenziale; le parti potranno incontrarsi a richiesta di una di esse prima dell'esaurimento del periodo di integrazione salariale, per confrontarsi sulla gestione operativa della stessa.
- 14) Le Parti si danno atto che al momento non è possibile effettuare la consultazione dei lavoratori ma s'impegnano a consentire, anche successivamente, che le OOSS abbiano la facoltà di recuperare tale consultazione.


Visto quanto sopra le parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo la prevista procedura di consultazione sindacale ed esprimono parere favorevole alla richiesta di intervento della cassa integrazione salariale in deroga.

Letto, confermato e sottoscritto

Per L'azienda



Le OOSS



**GAME 7 Athletics srl\_ Dipendenti in forza al 2 novembre 2020**

<b>Totale</b>	<b>668</b>
<b>Dipendenti con requisiti di accesso alla CIGD</b>	<b>513</b>
AL	6
AN	6
AR	10
BG	23
BO	15
BS	25
BT	6
CH	9
FG	11
FI	89
FM	9
GE	7
IM	8
LE	8
LI	5
LO	4
MC	8
MI	40
MO	35
MS	11
PE	9
PI	6
PR	16
RA	12
RE	4
RM	10
SO	10
SV	4
TN	10
TO	28
TS	9
VA	23
VE	15
VI	8
VR	14
<b>Dipendenti assunti successivamente al 13/07/2020</b>	<b>63</b>
AN	2
BG	5
BO	1
BS	2
CH	1
FI	5

*Handwritten initials*

*CDR*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

GE	1
IM	1
LE	1
LI	3
MO	8
MS	2
PR	5
RA	1
RE	1
SO	1
SV	1
TN	3
TO	11
TS	1
VA	1
VE	6
<b>Job on Call</b>	<b>46</b>
BG	3
BO	1
FI	11
IM	1
MI	5
MO	7
PE	1
PI	1
PR	2
SO	1
SV	1
TO	6
VA	3
VE	2
VR	1
<b>Dipendenti Sede</b>	<b>46</b>
MO	46

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

CDR

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*